



BTP ITALIA: Emissione marzo 2023

**Nota tecnica per gli intermediari,
gli operatori di mercato e
tutti i soggetti preposti
allo svolgimento
delle fasi di distribuzione**

BTP Italia

Emissione di marzo 2023

Caratteristiche, Modalità di Collocamento, Commissioni e Premio fedeltà

1. Caratteristiche del BTP ITALIA

- ✓ Durata: 5 anni
- ✓ Tasso reale annuo minimo garantito
- ✓ Cedole semestrali indicizzate all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi
- ✓ Rivalutazione semestrale del capitale, corrisposta con la cedola (previsione di un *floor* in caso di deflazione)
- ✓ Capitale nominale garantito a scadenza, anche in caso di deflazione
- ✓ Premio Fedeltà dello 0,8% per chi acquista all'emissione nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione, riservata ai risparmiatori individuali o soggetti affini¹, e detiene il titolo fino a scadenza.

2. Modalità di svolgimento del collocamento

La prossima emissione dei BTP Italia continuerà ad essere aperta sia agli investitori individuali che agli istituzionali attraverso il MOT, il mercato regolamentato elettronico gestito da Borsa Italiana, e a svolgersi con modalità che consentano di differenziare le tipologie di investitori. Il prossimo collocamento

¹ La terminologia "risparmiatori individuali e affini" viene utilizzata solo per esigenze divulgative. Nel seguito del testo ne viene chiarito l'esatto equivalente dal punto di vista normativo.

avrà luogo dal 6 al 9 marzo 2023 ed il Periodo di Distribuzione del titolo sarà suddiviso in due Fasi di cui si dirà in seguito.

Il tasso cedolare reale annuo minimo garantito sarà comunicato venerdì 3 marzo 2023, mentre il tasso cedolare (reale) annuo definitivo sarà fissato entro le ore 10,00 dell'ultimo giorno di collocamento sul MOT, ovvero prima dell'apertura della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Il regolamento dell'operazione avverrà martedì 14 marzo 2023, per tutti i contratti eseguiti sia nella Prima Fase che nella Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

2.1 Prima fase del Periodo di Distribuzione

La Prima Fase del Periodo di Distribuzione si svilupperà su tre giorni, dal 6 all' 8 marzo 2023, durante i quali le banche aderenti al MOT inoltrano gli ordini ricevuti dagli investitori ammessi sottoscrivendo contratti di compravendita ad un prezzo fisso pari a 100. Le proposte irrevocabili di acquisto di titoli immesse sul MOT entro la data e l'ora di efficacia della chiusura del collocamento, saranno soddisfatte per l'intero importo oggetto dei relativi contratti conclusi con taglio minimo di negoziazione pari a 1.000 euro. Nella Prima Fase del Periodo di Distribuzione sul MOT saranno attivi in offerta due *Dealer* selezionati tra gli Specialisti in titoli di Stato.

In questa fase del collocamento non sono previsti riparti né sarà applicato alcun tetto massimo, assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero di chiudere anticipatamente l'emissione. La comunicazione dell'eventuale chiusura anticipata alle 17,30 del secondo giorno di collocamento (7 marzo) verrà data al termine del primo giorno (6 marzo) oppure entro le ore 13 dello stesso secondo giorno. Nel caso di chiusura anticipata nel terzo giorno (8 marzo), questa avrà luogo non prima delle ore 14 e la relativa comunicazione verrà effettuata al termine del giorno precedente. Le comunicazioni circa l'eventuale chiusura anticipata, di cui verrà dato ampio riscontro, saranno contestuali da parte del MEF e di Borsa Italiana, con pubblicazione secondo le rispettive prassi; inoltre, saranno disponibili sul sito del MEF (www.mef.gov.it), della Direzione del Debito Pubblico del Dipartimento del Tesoro (www.dt.mef.gov.it) e di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it).

La Prima Fase del Periodo di Distribuzione è destinata unicamente ai risparmiatori individuali e altri affini. Pertanto, non possono partecipare gli investitori istituzionali residenti all'estero, le controparti qualificate e i clienti professionali di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n.20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni, gli enti inclusi nelle Pubbliche Amministrazioni, fatta eccezione:

- (i) per le persone fisiche in ogni caso;

- (ii) per i clienti professionali su richiesta di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (iii) per le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);
- (iv) per gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto dei soggetti di cui ai punti (i) e (ii);
- (v) per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all'art. 60, comma 4, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415, che potranno partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione esclusivamente per conto di clienti di cui ai punti (i) e (ii).

In altri termini, possono partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione:

- a) le persone fisiche, a prescindere dalla loro classificazione;
- b) i soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica;
- c) le società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- d) gli intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti a) e b);
- e) le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti a) e b) e che siano disposte a darne formalmente evidenza.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore, e quindi la legittimazione a partecipare alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione piuttosto che alla Seconda, spetta all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale (cosiddetto intermediario di prossimità). Tale ordine potrà essere effettuato o allo sportello o mediante il sistema di *home-banking* abilitato al *trading online*. Con

riferimento alle categorie di cui ai punti c), d) ed e) di cui sopra, i soggetti ivi ricompresi potranno partecipare al collocamento ove siano disposti, a richiesta, a dare formale evidenza della circostanza che agiscono per conto di clienti inclusi nelle categorie di cui ai punti a) e b) dell'elenco che precede.

2.2 Seconda fase del Periodo di Distribuzione

La Seconda Fase del Periodo di Distribuzione avrà luogo il 9 marzo 2023 e ad essa sono ammessi tutti i soggetti esclusi dalla Prima Fase del Periodo di Distribuzione. La raccolta delle adesioni alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione avverrà sul MOT con le medesime modalità di un'asta telematica, prevedendo al termine un meccanismo di riparto. Prima dell'apertura della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, dunque entro e non oltre le ore 10,00, il MEF fissa il tasso cedolare (reale) annuo definitivo, che verrà immediatamente reso noto tramite Comunicato Stampa. La raccolta di adesioni si svolgerà dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, si potranno immettere solamente proposte di acquisto senza limite di prezzo, sia per conto proprio che per conto terzi, sempre secondo le regole di funzionamento del MOT. Terminata la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, le proposte di acquisto validamente immesse sul MOT divengono ordini di acquisto. L'offerta totale che l'Emittente intende garantire per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione coincide con la proposta in vendita immessa sul MOT dal *Dealer* incaricato per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione. Qualora l'ammontare complessivo degli ordini di acquisto risulti superiore all'offerta totale che l'Emittente intende collocare per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, tali ordini verranno soddisfatti sulla base di un criterio di riparto con arrotondamento per difetto al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli. Tale meccanismo, per ciascuna proposta di acquisto, assegnerà la quantità da allocarsi applicando la seguente formula:

Quantità eseguita per singolo ordine di acquisto = arrotondamento per difetto al taglio unitario [quantità offerta × (quantità della singola proposta di acquisto/quantità totale delle proposte di acquisto)]

La piena applicazione di tale formula per tutti i partecipanti viene garantita dal sistema automatico di Borsa Italiana, al termine della Seconda Fase del Periodo di Distribuzione.

Eventuali quantità residue saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli, a partire da un ordine casuale e a seguire sugli ordini inseriti successivamente a quest'ultimo.

Eventuali ulteriori quantità residue saranno allocate, tramite l'assegnazione di una quantità pari al taglio unitario (euro 1.000) dei titoli, a partire dall'ordine con maggiore priorità temporale; questo fino a quando non verrà esaurita tutta la quantità.

L'intermediario di prossimità provvederà a comunicare ai propri clienti i quantitativi assegnati ad esito della procedura di riparto.

Nella stessa giornata del 9 marzo 2023, il MEF emanerà il decreto di accertamento con la quantità finale emessa nelle due fasi e il tasso cedolare reale annuo definitivo già annunciato nella mattinata. Durante la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione potranno essere inserite solamente proposte di adesione/acquisto aventi importo minimo pari a 100.000 euro. Le domande sono soddisfatte al prezzo fisso pari a 100.

Per agevolare ulteriormente le attività che dovranno porre in essere gli intermediari, viene allegata al presente documento una tabella esplicativa in cui vengono elencate nel dettaglio le tipologie di investitori che potranno partecipare alle due Fasi del Periodo di Distribuzione.

3. Commissioni di Distribuzione

A fronte del servizio reso dagli intermediari durante la Prima Fase del Periodo di Distribuzione del BTP Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) riconoscerà una commissione proporzionale all'ammontare nominale complessivo raccolto in questa fase, commissione che spetterà esclusivamente agli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo.

In particolare, l'Emittente intende riconoscere una commissione di importo pari al 5 per mille dell'Ammontare Nominale Complessivo relativo alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione ai soggetti che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di Titoli dalla propria clientela e di trasmissione di tali ordini direttamente, o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel Testo Unico della Finanza (TUF), in conformità con le disposizioni del Decreto Ministeriale del 15 gennaio 2015 (Decreto per la Trasparenza nel Collocamento dei Titoli di Stato); tale commissione è pertanto corrisposta ai soli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente dei Titoli.

L'ammontare globale delle commissioni di distribuzione che l'Emittente riconosce si basa sulla seguente formula:

5 per mille x totale ordini immessi nella Prima Fase della Distribuzione

L'esatta determinazione dell'ammontare delle commissioni che ciascun intermediario ha titolo di ricevere avviene sulla base della seguente formula:

***5 per mille x totale degli acquisti convogliati dall'intermediario
nella Prima Fase della Distribuzione***

Detta commissione sarà quindi ripartita tra tali soggetti proporzionalmente all'ammontare degli ordini trasmessi nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione. La corresponsione di tale commissione sarà effettuata per il tramite dei *Dealer* del collocamento e degli operatori partecipanti al MOT; all'uopo l'Emittente trasferirà i relativi importi sul conto indicato dai *Dealer*.

Si segnala che gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli e le società fiduciarie che partecipano alla Prima Fase del Periodo di Distribuzione per conto di clienti ammessi a partecipare a questa Fase non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali (vedi par. 2.1).

Per la Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, considerata la natura degli investitori coinvolti, non sono previste commissioni per gli intermediari che raccolgono questo tipo di ordini.

Il MEF riconoscerà commissioni pari allo 0,75 per mille a *Dealer* e *Co-Dealer* per il servizio di distribuzione durante il collocamento e di supporto alla liquidità sul mercato secondario.

4. Investitori Esteri

Con riferimento agli investitori individuali esteri che possono partecipare al collocamento, salvo quanto previsto dalle "restrizioni alla vendita" imposte dai diversi Paesi (tra cui gli Stati Uniti d'America) cui gli investitori individuali devono far riferimento, l'identificazione e la certificazione della loro natura spetta anche in questo caso all'intermediario che riceve l'ordine dall'acquirente finale e che si impegna a trasmettere tale certificazione agli intermediari a cui invia l'ordine di acquisto ricevuto dal cliente estero. In mancanza di un accertamento oggettivo da parte dell'intermediario finale, l'investitore potrà partecipare, ma dovrà essere indirizzato alla Seconda Fase del Periodo di Distribuzione, analogamente a qualsiasi altro investitore istituzionale estero.

Gli investitori individuali non italiani ma residenti in Italia - e quindi dotati di codice fiscale - e i soggetti italiani con codice fiscale ma residenti all'estero possono partecipare alla Prima Fase del periodo di collocamento.

5. Premio Fedeltà

Alla scadenza, l'Emittente corrisponderà alle persone fisiche e giuridiche, che abbiano acquistato titoli nel corso della Prima Fase del Periodo di Distribuzione e che abbiano mantenuto ininterrottamente la titolarità degli stessi fino alla scadenza, un Premio Fedeltà il cui ammontare lordo sarà pari a:

8,0 per mille x valore nominale acquistato all'emissione

Per semplificare il riconoscimento della titolarità al premio fedeltà, verrà assegnato al BTP Italia un codice ISIN "speciale" per la Prima Fase del periodo di collocamento e un codice ISIN regolare, che sarà quello di mercato, per la Seconda Fase del periodo di collocamento. Il codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale vendita dei titoli sul mercato secondario. Solo ai possessori di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il premio fedeltà.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione dei risparmiatori individuali e affini che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Roma, 24 febbraio 2023

ALLEGATO

Tabelle con elenco delle tipologie di investitori che potranno partecipare
alle due Fasi del Periodo di Distribuzione

SOGGETTI AMMESSI ALLA PRIMA FASE DEL PERIODO DI DISTRIBUZIONE (6-7-8 marzo 2023)
A) Persone fisiche comunque classificate
B) Soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modifiche ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica
C) Società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
D) Intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B)
E) Società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B)

**SOGGETTI AMMESSI ALLA
SECONDA FASE DEL PERIODO DI DISTRIBUZIONE**

(9 marzo 2023)

F) Controparti qualificate non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio o clienti professionali, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018*

G) Soggetti professionali di diritto non persone fisiche, anche se richiedono di essere considerati soggetti al dettaglio, di cui all'Allegato 3 del Regolamento CONSOB n. 20307/2018*

H) Enti inclusi nelle Pubbliche Amministrazioni

* Segue l'elenco dei soggetti facenti parte delle categorie F) e G):

Soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, italiani o esteri

Imprese di investimento

Banche

Imprese di assicurazione

Organismi di investimento collettivo del risparmio

Società di gestione del risparmio non ammesse alla prima fase di distribuzione

Società di gestione armonizzate

Fondi pensione e società di gestione di tali fondi

Intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 TUB

Società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento

Istituti di moneta elettronica

Fondazioni bancarie

Governi nazionali e loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico

Banche centrali

Organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico

Imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci

Imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati

Le categorie corrispondenti a quelle precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea

Altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati

Soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia

Altri investitori istituzionali, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie

Investitori istituzionali all'estero

Imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:

- totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
- fatturato netto: 40.000.000 EUR,
- fondi propri: 2.000.000 EUR.